

Progressivo N° 22

Verbale N° 6

Prot. Gen.le N° 20529/2013



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25 MARZO 2013

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **19/03/2013, n° 21974**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,00** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 40 + 1 - in carica n° 40 + 1 - intervenuti n° 34

1. TAGLIANI Tiziano - SINDACO
2. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

3. BALESTRA Enrico
4. BIANCHI Ilaria
5. BRAGHIROLI Giannantonio
6. BRANCALEONI Mirko
7. BRANDANI Enrico
8. BREGOLA Irene
9. CAVICCHI Francesca
10. CAVICCHI Giovanni
11. CIVOLANI Daniele
12. CORAZZARI Cristina
13. CRISTOFORI Tommaso

14. DE ANNA Alex
15. DURANTE Enzo
16. FIORBELLI Donato
17. FORTINI Antonio
18. LEVATO Francesco
19. LUCCI Marco
20. MERLI Simone
21. NARDELLA Luca
22. PAVONI Antonio
23. PORTALUPPI Francesco
24. PULVIRENTI Silvia

25. RENDINE Francesco
26. RESCA Giulia
27. RICCIARDELLI M. Adelina
28. SASSO Giorgio Scalabrino
29. TAFURO Antonio
30. TALMELLI Alessandro
31. TAVOLAZZI Valentino
32. TOSI Ruggero
33. VACCARI Luca
34. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta
2. MAISTO Massimo
3. MARATTIN Luigi
4. MARESCOTTI Deanna
5. MASIERI Luciano
6. MODONESI Aldo

SCRUTATORI NOMINATI: TAVOLAZZI – SASSO - RESCA

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria
Tributi

Inviata copia:

DELIBERA CONSILIARE DEL 10/12/2012, P.G. N. 87271/2012, ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013 – RETTIFICA E CHIARIMENTO.

- Servizio Servizi Tributari
- Ragioneria/Bilanci
- Informacitta'
- Ministero Economia e Finanze
- Ufficio Atti del Consiglio Comunale

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin, il quale presenta la pratica di cui all'oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Sasso, Talmelli, Cavicchi G., Tavolazzi (che dà lettura di una risoluzione), Rendine, Fortini (che presenta un emendamento alla risoluzione del Cons. Tavolazzi), Portaluppi, Cavallari, Brandani, nonché la replica dell'Ass. Marattin.

Per dichiarazione di voto si hanno gli interventi dei Cons.ri Talmelli (che dà lettura di un emendamento alla risoluzione del Cons. Tavolazzi), Tavolazzi (che accoglie l'emendamento proposto dal Cons. Fortini, ma non quello del Cons. Talmelli), Rendine, Talmelli (che ritira l'emendamento presentato).

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata risoluzione presentata dal Cons. Tavolazzi, così come modificata dall'emendamento accolto del Cons. Fortini:

Il Consiglio Comunale di Ferrara

Premesso che

- *il Comune di Ferrara intende promuovere, con le risorse disponibili, la ripresa economica, lo sviluppo delle attività imprenditoriali, compatibili con le caratteristiche della città e del territorio, la creazione di nuovi posti di lavoro;*
- *allo scopo il Comune può destinare proprie risorse per il marketing territoriale, per la messa a disposizione di servizi alle imprese interessate ad investire a Ferrara, per la riduzione di imposte, tasse e tariffe della burocrazia di competenza dell'ente, in qualche modo riconducibili ad attività economiche, soprattutto se nuove e rilevate da aziende in difficoltà o cessate;*

Impegna il Sindaco e la Giunta a

- *richiedere formalmente al nuovo governo che si insedierà, l'autonomia necessaria nella definizione, da parte dell'ente, delle aliquote IMU, facendo leva su risorse proprie, a parità di gettito allo Stato, in un corretto bilanciamento delle risorse destinate a quest'ultimo e agli enti locali;*
- *con riferimento all'esercizio 2013, proporre, quanto prima, al consiglio comunale per l'approvazione, le modifiche di bilancio 2013, atte a ristabilire le risorse previste nel bilancio preventivo, in favore delle imprese ed in particolare delle nuove che subentrino ad attività in crisi o cessate.*
- *prevedere per il bilancio 2014 interventi analoghi o di entità superiore, in rapporto alle risorse disponibili ed altre priorità, a favore dell'economia e del lavoro.*

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **34**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **34**

VOTI FAVOREVOLI: N° **9** (Cons.ri Brandani, Bregola, F. Cavicchi, G. Cavicchi, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° **---**

ASTENUTI: N° **25**

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la risoluzione nel preciso testo soprariportato.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012 Verbale n. 16 del 10 dicembre 2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'anno 2013;

VISTO l'art. 13 del D.l. 201/2011, nonché gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, e l'art. 9 del D.l. 174/2012 in materia di imposta municipale propria;

VISTO il comma 380 art. 1 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che introduce elementi di novità nella disciplina dell'Imposta Municipale Propria, ed in particolare:

- alla lettera a) è *soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011;*

- alla lettera f) è *riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato [articolo 13](#);*

alla lettera g) *i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

VISTA la nota del MEF Prot. 2493/2013 del 04.02.2013, che pur confermando la legittimità della delibera consiliare P.G. n. 87271/2012 di approvazione delle aliquote IMU 2013, al momento della sua adozione, ha rilevato, comunque, la necessità di adeguare l'atto deliberativo in questione allo jus superveniens derivato dalla normativa intervenuta successivamente, e precisamente, dall'enunciato dettato dell'art. 1, comma 380 lett. f) e lett. g) della legge di stabilità n. 228/2012;

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;*
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che *i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;*
- *l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*
- *l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *il comma 381 art. 1 Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'[articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);*
- *il comma 13 bis dell'art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011 impone a decorrere dall'anno di imposta 2013, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1](#), comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;*

PRESO ATTO che la delibera Consiliare P.G. n. 87271/2012 del 10 dicembre 2012 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 era legittima e rispettosa della normativa statale vigente al momento dell'adozione dell'atto, come riconosciuto dalla nota del MEF di Prot. 2493/2013 del 04.02.2013, è indispensabile procedere, alla luce dello *jus superveniens*, in particolare del comma 380 lett. f) e lett. g) art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, alla modifica dell'aliquota dello 0,4% delle seguenti due fattispecie qualora interessino fabbricati classificati nel gruppo catastale D, portandola al limite minimo, fissato ex lege, **dello 0,76%:**

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

VISTI, altresì, :

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il Dlgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:
 - all'art. 42, lett. f);
 - all'art. 124 in materia di pubblicità della delibera;
- la L. 69/2009, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line degli atti;
- la L.R. 6/2004 attuativa della Legge Costituzionale n. 3/2001, che abroga definitivamente l'attività di controllo di legittimità dei CORECO nei confronti degli atti degli Enti Locali, disponendo la definitiva soppressione degli stessi;

DATO ATTO che il presente atto:

- non comporta impegno di spesa e la relativa entrata per l'anno 2013 sarà definitivamente quantificata con successivo e separato atto di variazione di bilancio;
- ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Sentite la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, dell'autonomia impositiva costituzionalmente garantita, che è propria dell'ente locale, e delle recenti modifiche introdotte dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità n. 228 del 2012;

- di adottare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e/o detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la maggioranza delle quali rimangono invariate rispetto alla deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012 del 10 dicembre 2012, e precisamente :

0,2 per cento: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti;

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto

giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,4 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte obbligatoriamente ex lege: all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dando atto che alla medesima aliquota e detrazione, nonché alle eventuali maggiorazioni previste ex lege, soggiacciono, altresì:

a) l'ex casa coniugale del coniuge assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del mutato assetto normativo derivato dal dettato dell'art. 4 - comma 12 quinquies del D.L n. 16/2012 che tacitamente abroga il comma 10 dell'art. 13 ultimo periodo del D.L 201/2011;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto *dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;*

0,52 per cento e la detrazione propria della abitazione principale, di € 200,00, con le eventuali maggiorazioni disposte ex lege, applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti persone fisiche: alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati,

0,76 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività

produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

c) ai fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di legge, locati attraverso la formula Agenzia Casa, in attuazione all' innovativo progetto promosso di intesa con l'A.C.E.R dall'Assessorato alla Salute, Servizi alla Persona, Immigrazione del Comune di Ferrara, al fine di ridurre e limitare la situazione di emergenza abitativa presente sul territorio e favorire le fasce più deboli ;

1,06 per cento :

1) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno alla data del 01.01.2013. Si intendono per fabbricati e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora la condizione di invenduti e/o non locati sia in essere alla data del 1/1/2013 da almeno un anno;

Al fine di dare impulso alle attività commerciali ed al mercato delle locazioni;

2) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc.) per una maggiore redditività di tali fabbricati comprovata dal moltiplicatore diversificato della categoria catastale;

ed infine

0,9 per cento, a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6° del citato articolo 13, consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento;

- di inviare, entro e non oltre il 23 aprile 2013 il presente atto deliberativo esclusivamente in forma telematica sul sito informatico previsto dall'art. 13 - comma 13 bis del D. L. 201/2011;

- di dare atto che :

1. il presente atto non comporta impegno di spesa e la relativa maggior entrata sarà definitivamente quantificata con successivo e separato atto di variazione di bilancio;
2. responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile IMU è la dirigente responsabile del Servizio Servizi tributari, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **34**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **34**

VOTI FAVOREVOLI: N° **23**

VOTI CONTRARI: N° **---**

ASTENUTI: N° **11** (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Bregola, F. Cavicchi, G. Cavicchi, De Anna, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi, Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.

Il Segretario Generale
FINARDI Dr. Roberto

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

Esce il Sig. Sindaco ed i Cons.ri Bregola, De Anna, Sasso, Zardi – Entra il Cons. Cimarelli
- PRESENTI: N. **30**

